



Bandi 2017

# Ammissibilità formale e sostanziale di enti e progetti al finanziamento



fondazione  
cariplo

# AMMISSIBILITÀ FORMALE E SOSTANZIALE DI ENTI E PROGETTI AL FINANZIAMENTO

La Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria regolata dal D.lgs 17 maggio 1999 n. 153<sup>1</sup> e, pertanto, non può concedere i propri finanziamenti a enti con fini di lucro<sup>2</sup> o a imprese<sup>3</sup>, fatta eccezione per le imprese strumentali, le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, le imprese sociali e le cooperative sociali.

Poiché la convergenza e le sinergie tra l'attività della Fondazione e quella delle aziende e dei privati che intendono indirizzare le proprie capacità e patrimoni verso finalità di interesse generale hanno reso sempre più problematico verificare il rispetto di tali vincoli, la presente policy definisce in maggior dettaglio i comportamenti che la Fondazione adotta per assicurare il corretto svolgimento della propria attività.

A livello delle caratteristiche soggettive degli enti richiedenti contribuiti:

- la Fondazione verifica il rispetto dei criteri di ammissibilità<sup>4</sup> previsti dal documento "Guida alla presentazione" valutando le finalità perseguite dall'ente e le attività svolte, anche esaminando i relativi statuti e bilanci, nonché riservandosi di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi;
- si considerano imprese, ai fini delle presenti disposizioni, tutti gli enti e i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica adottata, operano sul mercato fornendo beni e servizi.

A livello delle caratteristiche oggettive, cioè relative ai progetti proposti per il finanziamento, la Fondazione:

- verifica che, seppure presentati da enti formalmente ammissibili, non siano riconducibili a enti non finanziabili<sup>5</sup>;
- non finanzia progetti che, pur perseguendo interessi generali, presentino commistioni con interessi di soggetti esterni di natura particolare<sup>6</sup> e/o commerciale.

Possono in particolare costituire elementi di attenzione rispetto alle sopra menzionate valutazioni dalla Fondazione:

- quanto all'assetto istituzionale:
  - a. il concorso di un soggetto inammissibile:
    - i. alla costituzione dell'ente;
    - ii. alla dotazione patrimoniale dell'ente;
    - iii. al finanziamento delle attività dell'ente.
  - b. la titolarità, da parte di un soggetto inammissibile:
  - iv. del potere di nomina della maggioranza degli amministratori dell'ente;
  - v. del potere di formulare indirizzi strategici e pareri vincolanti su atti di rilievo dell'ente.
- la presenza, nel progetto proposto per il finanziamento, di un potenziale in termini di ritrovati e alle opere di ingegno, laddove l'ente richiedente non abbia posto in essere meccanismi che assicurino la permanenza dei diritti morali e patrimoniali in capo al medesimo ente, escludendo qualsiasi appropriazione da parte di soggetti terzi; rileva in particolare, a tale proposito, l'eventuale adozione di policies conformi a quelle della Fondazione in materia di proprietà intellettuale e di accesso aperto ("open access").

1 La normativa di settore (articolo 3, comma 2, Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riprodotto all'articolo 4, comma 5, dello Statuto della Fondazione) non consente alle fondazioni di origine bancaria "qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni."

2 La definizione dello scopo di lucro (in senso soggettivo) può essere desunta da disposizioni di legge (in particolare: articolo 10, comma 1, Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; articolo 3, Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155) e si colloca su di un piano formale.

3 La nozione di "impresa" identifica il soggetto che, a prescindere dalla natura e forma giuridica e dal perseguimento del fine di lucro, opera sul mercato fornendo beni e servizi; finalità del divieto è l'evitare l'alterazione del regime della libera concorrenza.

4 Nella "Guida alla presentazione", al paragrafo 3, viene precisato che "La Fondazione verifica di volta in volta, con riguardo alla situazione e allo stato correnti, le finalità perseguite e le attività svolte dagli enti richiedenti contribuiti; a tal fine,

vengono tra l'altro valutati lo statuto e i bilanci ..., non esclusa la facoltà della Fondazione di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi. L'assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo complesso: a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio; c) preveda la destinazione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro."

5 Nella "Guida alla presentazione", sempre al paragrafo 3, viene precisato che "Non possono essere concessi, e se approvati non possono essere erogati, contributi per la realizzazione di progetti che, seppure presentati da enti formalmente ammissibili in base ai requisiti di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non finanziabili."

6 Per interesse particolare s'intende l'interesse di un soggetto che non sia funzionale a quello di carattere generale del progetto.

La Fondazione, in sede di esame delle domande di contributo e dei progetti, accerta pertanto *ex-ante* le caratteristiche soggettive di ammissibilità dell'ente e quelle oggettive di finanziabilità del progetto.

Le procedure di controllo poste in essere possono essere anche *in itinere* ed *ex-post*. Ove la Fondazione riscontri elementi di attenzione e/o condotte non conformi o comunque rilevanti, o comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle erogazioni in relazione fini istituzionali delle stesse, essa può attivare un secondo e più approfondito livello di verifiche, anche a mezzo di "*audit*" e "*site visit*".

Il lavoro istruttorio e gli esiti dei controlli *in itinere* ed *ex-post* vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione che, in considerazione della propria valutazione del grado di maggiore o minore rilevanza, con riferimento al rapporto esaminato ed eventualmente anche ad altri rapporti in corso con l'ente richiedente, potrà assumere provvedimenti di:

- a. richiamo alla tempestiva risoluzione della problematica;
- b. sospensione dell'erogazione del contributo;
- c. revoca del contributo;
- d. avvio di azioni di rimborso del contributo erogato;
- e. declaratoria di inammissibilità dell'ente a futuri contributi per periodi della durata minima di un anno e massima di tre anni, ferma la facoltà di riesame nel caso di comprovato adeguamento ai criteri in questione, aspetto comunque necessario per la successiva riammissione.